

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1671}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, BALZAMO, ACHILLI, BARTOCCI, FERRI

Presentata il 25 luglio 1977

Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinato ancora oggi da una normativa non soltanto ispirata a criteri socio-giuridici di evidente matrice fascista, ma anche disorganica ed obiettivamente superata. Peraltro questa normativa, costituita dagli articoli da 142 a 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 (regio decreto n. 186 del 1931), ha dato origine a interpretazioni abnormi, che, dilatando i poteri dell'esecutivo al di là della stessa lettera delle norme hanno aggravato una situazione legislativa già in sé iniqua.

La Corte costituzionale, in diversi momenti investita di questioni concernenti alcuni dei suddetti articoli, ha preferito, anche perché a ciò costretta da ragioni di carattere tecnico, soluzioni interlocutorie. Proprio recentemente tuttavia, con la sentenza n. 46 del 20 gennaio 1977, non potendo pronunziarsi per questioni relative non al testo unico di pubblica sicurezza, ma al Regolamento del 1940 (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), ha auspicato « un riordinamento della materia ». Con la presente proposta di legge si è voluto anche raccogliere l'invito della Corte a dotare il nostro paese di una normativa finalmente

organica ed esauriente, che consenta, nella sua sincera aspirazione democratica, di eliminare le vistose ingiustizie derivate finora dall'applicazione in sede amministrativa e giurisdizionale degli articoli da 142 a 152 del testo unico di pubblica sicurezza.

Le finalità essenziali di questa normativa sono due: riportare nei giusti limiti i poteri sin qui attribuiti all'esecutivo, facendo carico all'autorità di pubblica sicurezza di un costante obbligo di motivazione dei propri provvedimenti, e per converso estendere l'intervento degli organi di giurisdizione, ordinaria e amministrativa; organizzare il controllo medesimo sulla circolazione degli stranieri in maniera coerente sia con le esigenze di ordine e di sicurezza nazionali, sia con gli obblighi internazionali che l'Italia, quale paese civile e democratico, ha in questa materia assunto.

Ma, si badi bene, ciò non significa introdurre una serie indiscriminata di limitazioni dei poteri della polizia con il conseguente rilassamento dei controlli da essa esercitati. La proposta di legge che si presenta è ispirata a modelli, tra i quali occorre citare soprattutto la legge 28 aprile 1965 della Repubblica Federale di Germania (pubblicata in Rivista di diritto internazio-

nale 1966, p. 231), che non possono certamente essere sospettati di pericolose tendenze alla permissività incondizionata. Con essa si è cercato di contemperare una innegabile severità (e anche maggiore, rispetto alla legislazione vigente), e un concetto moderno e assolutamente tecnico di giustizia.

Il rigore, infatti, in materie così delicate, deve essere estremo, ma non deve degenerare, come spesso è accaduto in base agli articoli da 142 a 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nell'arbitrio, e per questo occorre che siano rispettati tutti i meccanismi giuridici di tutela dell'individuo.

I 18 articoli che compongono la proposta di legge, possono essere suddivisi in quattro parti:

la prima (articoli 1 e 2) che regola le modalità d'ingresso dello straniero in Italia;

la seconda (articoli da 3 a 12) che regola i casi e le modalità di espulsione dello straniero già entrato in Italia;

la terza (articoli 13 e 14) che disciplina la cosiddetta repulsione dello straniero che intenda entrare in Italia;

la quarta (articoli 16 e 17) che prevede i casi e i modi nei quali può allo straniero già entrato vietarsi l'uscita dal nostro paese. Gli articoli 15 e 18 disciplinano rispettivamente l'ipotesi dello straniero già espulso che intenda rientrare in Italia, e alcune fattispecie abrogative espresse.

Gli articoli 1 e 2 sono radicalmente innovativi, in quanto chiariscono che lo straniero, una volta ottenuto il visto di ingresso dalle autorità diplomatiche e consolari (e fatto salvo espressamente quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle norme emanate in materia dalla Comunità europea), può entrare in Italia e che la dichiarazione di cui all'articolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che rimane in vigore, obbliga l'organo ricevente ad una semplice presa d'atto (sempre che naturalmente non ricorra alcuna delle ipotesi di repulsione disciplinate dall'articolo 13). Ciò consente di eliminare una delle più palesi storture del sistema vigente, l'attribuzione all'autorità di pubblica sicurezza del potere di concedere o negare il cosiddetto permesso di soggiorno.

È bene chiarire che questo permesso di soggiorno è istituito non previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma

«ricavato», con una prassi nata durante il regime fascista e stranamente rafforzatasi nell'Italia democratica, da una norma regolamentare, l'articolo 262 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (il già citato regolamento per l'esecuzione del testo unico). Nel primo comma di detto articolo è specificato che «l'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la propria dichiarazione ...gli rilascia ricevuta, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel territorio dello Stato...». Questa ricevuta è diventata nella prassi il permesso di soggiorno e, sulla base dell'inciso «qualora etc...», si è attribuito all'autorità di pubblica sicurezza il potere di negarlo allo straniero, anche se munito di regolare visto d'ingresso.

Ancora più grave è la pretesa degli organi di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti simili senza motivarli. Pretesa che d'altra parte il Consiglio di Stato, in diverse pronunzie e con il richiamo ad una abnorme interpretazione del concetto di discrezionalità amministrativa, ha autorevolmente avallato. E così oggi l'autorità di pubblica sicurezza italiana può vietare l'ingresso o impedire la permanenza nel nostro territorio, tramite il ritiro del cosiddetto permesso di soggiorno, al cittadino straniero senza la ben che minima motivazione e senza pertanto che la legittimità di un così grave provvedimento possa essere sottoposta al controllo degli organi giurisdizionali. È appunto prendendo le mosse da mostruosità giuridiche di questo genere che la Corte costituzionale nella recente sentenza citata (nella quale ha dichiarato infondata la questione solo perché relativa a norme regolamentari che, non avendo forza di legge, non possono essere oggetto del suo sindacato) ha consapevolmente invitato il Parlamento a una revisione integrale della materia.

Naturalmente l'obbligo imposto, con l'articolo 2 comma primo della proposta di legge, all'autorità di pubblica sicurezza di ricevere comunque la dichiarazione prevista dall'articolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e descritta nell'articolo 261 del regolamento del 1940, porta all'automatica eliminazione dell'istituto del permesso di soggiorno, che è collegato appunto al potere, finora esistente ed attribuito all'autorità medesima, di valutare con la più ampia discrezionalità l'esistenza o meno di circostanze ostative all'ingresso dello straniero in Italia.

Passando alla seconda parte, relativa alla espulsione dello straniero (articoli da 3 a 12), si osserva come essa sia altrettanto innovativa e come ciò divenga ancora più rilevante ove si tenga conto dell'estrema sommarietà degli articoli da 150 a 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (essere sbrigativi e sommari in certe materie era d'altronde prerogativa tipica del legislatore fascista, che dava così modo all'esecutivo di riempire i « vuoti » con la dilatazione concreta dei suoi poteri).

Si è voluto invece, con questi articoli da 3 a 12, vincolare la espulsione a precisi punti di riferimento riguardanti la condotta dello straniero ed eliminare al contempo prassi vetuste ed incivili, capaci, per la loro sopravvivenza, di dar luogo a gravi abusi, come quelle relative alla possibilità di espellere « oziosi, vagabondi o altri individui sprovvisti di mezzi ». A questo ultimo proposito anzi si segnala la norma che permette (articolo 5), come va fatto in un paese moderno e che vuol dirsi civile, di assistere gli stranieri, che, privi di mezzi, siano però malati e comunque bisognosi di aiuto. Il che è altresì collegato alla sostanza di precise direttive comunitarie in materia di assistenza ai lavoratori stranieri privi di mezzi.

Nella previsione analitica e tassativa delle ipotesi di espulsione (articolo 3), fatti salvi i casi in cui essa sia di competenza del giudice ordinario come misura di sicurezza conseguente alla condanna per determinate ipotesi di reato (articolo 235 del codice penale e articolo 81 legge 22 dicembre 1975, n. 685), si è posto l'accento soprattutto sulle esigenze di sicurezza ed ordine interno dello Stato italiano, riferendo tali esigenze anche all'ordine democratico ed all'ordine economico, concetti che sono apparsi dalla nascita della Repubblica ad oggi assai evanescenti e non tutelati con il dovuto rigore. Si è poi fatto carico allo straniero delle eventuali violazioni dei doveri di lealtà e correttezza verso lo Stato ospite, quando si è stabilito che la espulsione può essere ordinata e per le « intenzionali » e ripetute violazioni delle norme relative al soggiorno e per la falsità o il rifiuto, sempre « intenzionali », delle dichiarazioni previste dall'articolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (la non intenzionalità di eventuali inesattezze e incompletezze di tali dichiarazioni non produce invece, in base all'articolo 2, con-

sequenze sulla durata e sulle modalità del soggiorno). Con la lettera *z*) del medesimo articolo 3 si è poi voluto modificare in senso conforme allo spirito di civiltà della nostra legislazione l'ipotesi di espulsione prevista dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico). In questa norma, che si riallaccia direttamente alla ipotesi dello straniero " sprovvisto di mezzi " di cui al primo comma dell'articolo 152 testo unico di pubblica sicurezza, è stabilita la possibilità di espulsione dello straniero che non possa dimostrare la " sufficienza e la liceità delle fonti di sostentamento ". D'accordo su questa ultima fattispecie, che viene riprodotta nel capo in questione, quasi a integrazione delle ipotesi precedenti nel loro complesso. Non si può accettare invece nella legge del 1975 quello che deve essere definito un aggravamento della stessa normativa dell'articolo 152 del testo unico di pubblica sicurezza: ché, mentre in questo ultimo si parla di stranieri che siano privi di mezzi, nell'articolo 25 della legge del 1975 si parla di stranieri che " non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza ... delle fonti del loro sostentamento in Italia ". Il che palesemente dilata i poteri della suddetta autorità, cui viene demandato un giudizio discrezionale non sulla esistenza (che sarebbe un dato di fatto) dei mezzi, ma sulla loro sufficienza (e ciò sarebbe appunto un giudizio). In proposito inoltre non ci si può che riportare alle osservazioni già fatte sull'articolo 5 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 4 si è poi garantita allo straniero una sostanziale parità con il cittadino per il godimento dei diritti sanciti negli articoli 19, 21 e 49 della Costituzione. E così nessuna conseguenza negativa, quale sarebbe in questo caso appunto la espulsione, può essere collegata all'appartenenza dello straniero ad un partito politico, a un sindacato, italiano o straniero, o a una confessione religiosa e in generale alle manifestazioni da parte dello straniero del proprio pensiero in qualsiasi forma, purché ovviamente ciò non integri una ipotesi di reato.

La posizione particolare degli stranieri che godono del diritto d'asilo, degli apolidi e dei profughi ha imposto la previsione che la misura sia adottata solo nel caso

in cui i fatti loro addebitati « rivestano carattere di particolare gravità » (articolo 6).

Per inciso si può notare come questo articolo affronti il problema degli stranieri che godono di asilo politico con serietà maggiore di quella che ha ispirato il secondo comma dell'articolo 25, legge 22 maggio 1975, n. 152, ove è detto che la espulsione, nel caso previsto dal primo comma (mancata dimostrazione della sufficienza e liceità delle fonti di sostentamento in Italia) « non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica ». Premesso che, come già chiarito, nella presente proposta di legge si è eliminata la prima ipotesi di espulsione mantenendosi in vigore solo la seconda, si è ritenuto più giusto non escludere del tutto dalla possibilità di espulsione lo straniero che non dimostri la « liceità eccetera » solo perché gode dell'asilo politico, ma limitare tale potere nei suoi confronti ai soli casi in cui la sua situazione e il suo atteggiamento rivestano caratteri di particolare gravità, cioè appaia particolarmente fondato il sospetto che egli goda in Italia di fonti di sostentamento non lecite.

Ragioni di opportunità (data la possibilità di una soluzione preventiva e pacifica delle questioni relative) legittimano inoltre l'articolo 8, ove è detto che lo straniero, prima che sia adottato il provvedimento nei suoi confronti, può essere invitato ad abbandonare volontariamente il territorio dello Stato.

Nell'articolo 9 si è stabilito che il decreto, per la sua importanza, deve provenire direttamente e sempre dal Ministro dell'interno, il quale opera in questa materia « di concerto » con il Ministro degli esteri e con il Ministro di grazia e giustizia. L'innovazione è notevole: infatti l'articolo 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riserva il concerto, con il solo Ministro degli esteri, al caso in cui il provvedimento sia motivato da ragioni di ordine pubblico, mentre l'articolo 267 del regolamento del 1940, per gli stranieri condannati per delitto o denunciati per violazione delle norme sul soggiorno, concede addirittura ai Prefetti la facoltà di emanare il decreto di espulsione, previa autorizzazione del Ministro dell'interno. Per altro l'attribuzione di competenze al Ministro di grazia e giustizia, oltre che dovrose per la natura della materia di cui si

tratta, appare opportuna perché consente il coordinamento organico della materia della espulsione con quella della estradizione.

Il punto di maggior rilievo di questo articolo 9 è tuttavia l'esplicita imposizione all'organo competente dell'obbligo della motivazione in fatto e in diritto. Ciò consente di aprire brevemente il discorso, finora confuso ed equivoco come confusa ed equivoca è la legislazione vigente, del controllo giurisdizionale su tali provvedimenti. Sul piano del diritto internazionale infatti, se si è quasi unanimemente concordi nel riconoscere che lo Stato non ha alcun obbligo di ammettere gli stranieri nel proprio territorio e gli è anzi attribuito un diritto di non ammetterli o di espellerli, si è però altrettanto concordi nel ritenere che tale diritto può essere esercitato solo con decisioni adeguatamente motivate, e ciò sia perché si possa valutare la conformità al diritto internazionale generale e particolare delle modalità dell'espulsione, sia per verificare le possibilità offerte allo straniero di accedere ai rimedi giurisdizionali approntati dall'ordinamento interno (il che, occorre ricordarlo, è testualmente sancito, ad esempio, nell'articolo 8 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e nell'articolo 13 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966). Ed è proprio per queste ragioni che un provvedimento di espulsione o di repulsione immotivata porta molto vicino, anche se tecnicamente non lo integra, al cosiddetto diniego di giustizia, dal quale, come illecito internazionale, scaturisce una correlativa responsabilità dello Stato.

Ciò chiarito, si fa rilevare come questo controllo giurisdizionale sul decreto di espulsione sia attribuito dall'articolo 10 al Tribunale regionale amministrativo competente per territorio « nel luogo dove lo straniero si trova al momento della notifica del provvedimento di espulsione ». L'attribuzione della competenza al giudice amministrativo ha la sua ragion d'essere nella natura della pretesa che ha lo straniero di rimanere in Italia. Trattasi, dal momento che come si è già detto, lo Stato non ha l'obbligo di ammettere lo straniero nel proprio territorio, non di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, tutelabile, come tale, solo con il ricorso al giudice amministrativo.

Durante il decorso del breve termine di proponibilità del ricorso, « l'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa di diritto ». È naturale infatti che la esecutorietà immediata del decreto finirebbe per escludere, almeno nella maggior parte dei casi, lo stesso interesse dello straniero al rientro in Italia e quindi al ricorso giurisdizionale, ricorso che d'altra parte difficilmente potrebbe essere proposto dall'interessato ormai fuori dei confini italiani.

Si è poi scelta (articolo 10 comma secondo), per ovvie ragioni di rapidità, la procedura d'urgenza « in Camera di Consiglio » e, ad integrazione di quanto sopra rilevato, si è attribuita al Tribunale regionale amministrativo, la facoltà di sospendere, nel corso del procedimento e su istanza dell'interessato, la esecuzione del decreto.

Poiché questo provvedimento può non avere, per la proposizione del ricorso o per altri motivi, esecuzione immediata e lo straniero da esso colpito può essere pericoloso (vi deve essere naturalmente un « fondato » motivo per ritenerlo tale) si è introdotto l'articolo 11, nella cui formulazione si è tenuto conto e della fondamentale esigenza di sicurezza dello Stato e del principio sancito dall'articolo 13 della Costituzione: la privazione o la limitazione della libertà personale (custodia in un carcere giudiziario nei casi di più intenso pericolo; soggiorno obbligatorio in un determinato comune negli altri) può essere ordinata solo dall'autorità giudiziaria (Tribunale del luogo ove lo straniero si trova al momento della notifica del decreto di espulsione) come misura di custodia valida fino al momento dell'effettivo abbandono da parte dello straniero del territorio dello Stato. La competenza diretta per tali misure all'autorità di pubblica sicurezza è prevista, nel secondo comma, solo per i casi di urgenza e per durata non superiore alle 48 ore.

Sempre in tema di espulsione, l'articolo 12 precisa le modalità di attuazione del provvedimento. Oltre alla organicità del primo e del secondo comma, che coprono l'arco completo delle eventualità concrete, si segnala il terzo comma, con il quale, prevedendosi espressamente che lo straniero espulso non può, salvo sua richiesta in tal senso, essere avviato verso Paesi ove sussista il pericolo di una qualsiasi discriminazione a suo danno, si è voluta dare concreta testimonianza dei principi di civiltà

e di democrazia cui è ispirata la nostra Costituzione, e che sono stati espressi in numerose convenzioni internazionali che hanno avuto l'Italia come parte contraente.

Sulla terza parte (articoli 13 e 14), che disciplina la repulsione, è sufficiente riportarsi a quanto osservato in tema di espulsione: anche per questo tipo di provvedimento è stato imposto l'obbligo della motivazione e previsto un sistema di controllo giurisdizionale analogo a quello relativo alla espulsione. La pretesa di « entrare » infatti, come quella di « rimanere » nello Stato, è per lo straniero un interesse legittimo tutelabile, come si è detto, con il ricorso al giudice amministrativo.

La parte quarta (articoli 16 e 17) riveste infine un'importanza particolare. Essa infatti regola, per la prima volta in Italia, e in maniera coerente, l'ipotesi del divieto d'uscita dal territorio nazionale. A differenza di quanto si è osservato per la espulsione e la repulsione, che esprimono un vero e proprio diritto dello Stato (il cosiddetto diritto di non ammissione), non esiste un consimile diritto dello Stato di trattenerne nel proprio territorio sudditi stranieri contro la volontà di questi e soprattutto contro la volontà dello Stato di appartenenza. La pretesa quindi dello straniero di uscire dal territorio dello Stato costituisce in questo caso un diritto soggettivo, cui corrisponde una linea generale un preciso obbligo di « non trattenerne » nello Stato ospite. Tuttavia, e in conformità a quanto già accade in altri Stati, può questo diritto subire limitazioni, che, nella presente proposta di legge, sono vincolate a precise ipotesi di condotta particolarmente gravi, per le quali l'uscita dall'Italia sarebbe per lo straniero un sostanziale mezzo di « consumazione conclusiva ». Si segnala in ispecie l'ipotesi di cui al capo b) dell'articolo 16, riferita agli stranieri che si siano resi colpevoli di gravi violazioni delle leggi tributarie e valutarie italiani, cioè agli stranieri che vengono in Italia per compirvi manovre di speculazione economica o per alimentare il contrabbando.

Il divieto di uscita è provvedimento di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ma, anche in questo caso, oltre all'obbligo della motivazione, è previsto nell'articolo 17 il controllo giurisdizionale sul provvedimento medesimo. Ovviamente poiché, come si è chiarito, si verte in tema di diritti soggettivi, la competenza a giudi-

care sul ricorso proposto dallo straniero colpito dal provvedimento è riservata al giudice ordinario. Il sistema procedurale è simile a quello previsto dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), al cui articolo 4 ci si è ispirati sia per l'analogia della materia, sia per i criteri

di rapidità su cui la procedura da esso prevista è fondata. Sono altresì garantiti i tre gradi di giudizio, anche se, per assicurare una effettiva rapidità di svolgimento del controllo (indispensabile stanti la natura e gli effetti del provvedimento), si è cercato di contenere in limiti ristretti i termini sia del ricorso sia delle impugnazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Salvo quanto disposto dalle convenzioni internazionali nonché dalle norme emanate, in materia, dalle Comunità europee, l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato si consegue con il rilascio, da parte delle autorità diplomatiche o consolari, di un visto d'ingresso. Nel visto è specificata la durata e, ove del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. Può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

Il visto d'ingresso può essere concesso anche dalle autorità di frontiera. In tal caso la sua validità non può essere superiore ai cinque giorni, ed è prorogabile solo da parte del Ministero degli affari esteri, o con autorizzazione dello stesso.

ART. 2.

L'autorità di pubblica sicurezza, una volta che lo straniero abbia completato e consegnato la dichiarazione di cui all'articolo 142, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve rilasciarne ricevuta, eccetto che nella ipotesi prevista dall'articolo 13 della presente legge.

Salvo quanto disposto dall'articolo 3, lettere *d*) ed *e*), della presente legge, l'omissione o l'imperfetto rilascio delle dichiarazioni previste dall'articolo 142 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non hanno efficacia sulla durata e sulle modalità del soggiorno degli stranieri in Italia.

ART. 3.

Salvo quanto previsto nel codice penale, lo straniero può essere espulso dal territorio nazionale qualora:

a) metta in pericolo, con la sua condotta, l'ordine democratico dello Stato;

b) abbia subito in Italia una condanna per un delitto che prevede una pena non inferiore, nel minimo, ad un anno di reclusione;

c) si sia reso responsabile, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali, o, in genere, di disposizioni fiscali italiane;

d) abbia intenzionalmente e ripetutamente violato le disposizioni relative al soggiorno degli stranieri;

e) abbia fornito, intenzionalmente, alle autorità nazionali, informazioni false circa la sua persona, la sua salute, la sua famiglia, la sua cittadinanza, le sue attività, la sua situazione economica, o abbia rifiutato di fornire informazioni legittimamente richieste;

f) sia dedito alla prostituzione o alla pratica dell'accattonaggio;

g) tenga un comportamento gravemente lesivo del buon costume;

h) osservi un modo di vita suscettibile di compromettere la salute pubblica;

i) non sia in grado comunque di dimostrare la liceità delle fonti del suo sostentamento in Italia.

Lo straniero può altresì, essere espulso dal territorio nazionale quando la sua presenza sia suscettibile di dare luogo a gravi turbamenti dell'ordine pubblico. Il relativo provvedimento può anche disporre il divieto di soggiorno in una parte soltanto del territorio nazionale.

ART. 4.

In nessun caso l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato può essere giustificata per il solo fatto della sua appartenenza ad un partito politico o ad un sindacato, italiano o straniero, della sua attività in favore del medesimo, della sua appartenenza ad una confessione religiosa, della propaganda in favore di essa, o della manifestazione, da parte dello straniero, del proprio pensiero, con la parola, lo scritto o con ogni altro mezzo di diffu-

sione. Nella ipotesi in cui una delle attività, alle quali possa aver riguardo il presente articolo, costituisca, altresì, reato, non trova applicazione quanto dispone il presente articolo.

ART. 5.

In nessun caso è consentita l'espulsione dello straniero quando questo sia affetto da malattie in atto, allo stato acuto o comunque contagiose, o quando lo stesso sia affetto da disturbi psichici che possano compromettere l'incolumità personale sua o di altre persone.

In questi casi l'autorità sanitaria del luogo ove lo straniero si trova può disporre il ricovero in case di cura. Qualora lo straniero sia privo di mezzi, e la rappresentanza del paese d'appartenenza dichiarati di non voler provvedere, le spese sono a carico dell'amministrazione provinciale del luogo ove lo straniero si trova.

ART. 6.

Nei confronti degli stranieri che godono del diritto d'asilo, degli apolidi e dei profughi, l'espulsione può essere disposta solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità.

ART. 7.

Quando il comportamento, che può dar luogo all'espulsione, non riveste particolare gravità, l'autorità di pubblica sicurezza ammonisce lo straniero a desistere da esso, avvertendolo espressamente che il perseverare in tale comportamento potrà dar luogo all'espulsione.

ART. 8.

In tutti i casi in cui può essere intimata l'espulsione, detta misura può essere sostituita dall'invito, rivolto allo straniero dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui egli si trova, ad abbandonare, volontariamente, il territorio dello Stato.

ART. 9.

Salve le ipotesi in cui, ai sensi del codice penale, l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale è disposta dal giu-

dice, ad essa si provvede, nei casi previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

Il decreto di espulsione è motivato con riguardo ai casi in cui l'espulsione è consentita dalla legge ed alle circostanze di fatto che giustificano il provvedimento nel caso concreto.

ART. 10.

Contro il decreto ministeriale di espulsione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio nel luogo dove lo straniero si trova al momento della notifica del provvedimento di espulsione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla notifica del decreto.

Durante il decorso di tale termine l'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa di diritto.

La decisione del Tribunale amministrativo regionale è resa in camera di consiglio con procedura d'urgenza ed il Tribunale amministrativo può, sull'istanza dell'interessato, sospendere l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

ART. 11.

Quando vi sia fondato motivo di ritenere che lo straniero, contro il quale sia stato emesso decreto di espulsione, possa commettere un reato o dedicarsi ad attività suscettibili di turbare gravemente l'ordine pubblico, il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, può, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, disporre il soggiorno obbligatorio in un determinato comune della Repubblica, o, nei casi più gravi, la custodia in un carcere preventivo, fino al momento dell'abbandono del territorio dello Stato.

Le misure di custodia di cui al comma precedente possono essere decise dall'autorità di pubblica sicurezza, purché la loro durata non ecceda le quarantott'ore, anche nel caso in cui l'espulsione non possa essere decisa immediatamente o possa essere resa eccezionalmente difficile senza l'adozione di tali misure.

ART. 12.

Lo straniero espulso è avviato, con foglio di via obbligatorio ed a spese dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove egli si trova, alla frontiera terrestre da lui stesso indicata. Qualora lo Stato estero con il quale detta frontiera è comune rifiuti il permesso di ingresso nel proprio territorio lo straniero è inviato ad altra frontiera terrestre, sempre di sua scelta. Se l'espulsione non può avvenire a nessuna delle frontiere terrestri dello Stato, lo straniero è rimpatriato, con mezzi marittimi o aerei e sempre a spese dell'autorità di pubblica sicurezza.

Lo straniero espulso può chiedere di essere avviato, per via marittima o aerea, verso un determinato Stato estero che risulti essere disposto ad accoglierlo. In tal caso le spese di viaggio sono a carico dello straniero medesimo.

A meno che non ne faccia espressa domanda, in nessun caso lo straniero può essere espulso verso uno Stato estero, o rimpatriato nel proprio Stato nazionale, qualora ivi possa essere oggetto di discriminazione per motivi di sesso, razza, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali e se ivi per le medesime ragioni possano essere messe in pericolo la sua vita o la sua libertà personale.

ART. 13.

L'autorità di pubblica sicurezza può, con provvedimento motivato respingere dalla frontiera gli stranieri contro i quali sarebbe possibile l'emanazione di un decreto di espulsione, come pure tutti gli stranieri la cui presenza nel territorio dello Stato possa turbare l'ordine pubblico anche in relazione alle circostanze del momento.

ART. 14.

Contro il divieto di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data del provvedimento. Il Tribunale amministrativo regionale decide secondo la procedura di cui al precedente articolo 10.

ART. 15.

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio nazionale se non a seguito di speciale autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

Qualora, in violazione della disposizione che precede, egli rientri nel territorio nazionale, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Scontata la pena, è nuovamente espulso.

ART. 16.

L'autorità di pubblica sicurezza con provvedimento motivato può vietare l'uscita dello straniero dal territorio nazionale qualora questi:

a) intenda sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti penali o di misure di sicurezza;

b) abbia violato norme valutarie o tributarie dello Stato, con particolare riguardo alle disposizioni doganali, sempre che non sia intervenuta la riparazione e si possa ragionevolmente presumere che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato la renda più probabile;

c) intenda sottrarsi all'esecuzione di obblighi alimentari.

Il divieto di uscita dello straniero dal territorio nazionale deve essere revocato quando vengano meno i motivi per cui fu disposto.

ART. 17.

Contro i provvedimenti di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso al Tribunale competente per territorio nel luogo dove lo straniero si trovava al momento della notifica del provvedimento. Il Tribunale decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso con decreto motivato, sentiti il ricorrente ed il pubblico ministero. Il ricorrente può presentare memorie e si fa assistere da un avvocato o procuratore. Prima di rendere la propria decisione il Tribunale può chiedere all'autorità di pubblica sicurezza tutti i documenti e le informazioni a tal fine necessari. Il ricorso al Tribunale è ugualmente ammesso, qualora l'autorità di pubblica sicurezza non decida,

nei trenta giorni, sulla domanda di revoca del divieto di uscita dal territorio nazionale.

Il decreto del Tribunale è comunicato all'interessato ed al pubblico ministero i quali possono proporre ricorso alla Corte d'appello entro cinque giorni dalla comunicazione. La Corte d'appello decide con la procedura e nei termini di cui al primo comma del presente articolo. Avverso la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione stessa. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio entro trenta giorni dal ricorso.

La proposizione dei ricorsi alla Corte d'appello ed alla Corte di cassazione, previsti dal presente articolo, sospende l'esecuzione del decreto contro cui il ricorso è proposto.

ART. 18.

Sono abrogati gli articoli da 150 a 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.